MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 16

Reggenza di uffici dirigenziali non generali

Allo scopo di consentire la continuita' dell'azione amministrativa, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nel caso di temporanea indisponibilita' di dirigenti da preporre agli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173, puo' conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. L'incarico di reggenza non puo' superare la durata di dodici mesi ed e' rinnovabile una sola volta. All'incarico cosi' attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile; pertanto non si da' luogo all'attribuzione di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 12 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-organizzazione-e-funzionamento-della/art-16-reggenza-di-uffici-dirigenziali-non-generali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it